

COMUNE ZERBOLO'

14 MAR 2017

PROT. N. 1007

Cat. Class. Faso.



CORTEI DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTEI DEI CONTI



0007058-14/03/2017-SC_LOM-T87-P

All'Organo di Revisione contabile
del Comune di
ZERBOLÒ (PV)

al Comune di
ZERBOLÒ (PV)

OGGETTO: Comune di ZERBOLÒ (PV).

CONTROLLO EX ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI, DELLA LEGGE
23 DICEMBRE 2005, N. 266 - Questionari ai rendiconti 2013 e 2014.

Si trasmette in allegato la deliberazione Lombardia n. 54/2017/PRSE.

Il Funzionario

(Alberta Legnani)








REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano
dott. Gianluca Braghò
dott. Luigi Burti
dott.ssa Laura De Rentiis
dott. Donato Centrone
dott. Andrea Luberti
dott. Paolo Bertozzi
dott. Cristian Pettinari
dott. Giovanni Guida
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente f.f.
Consigliere
Consigliere
Primo Referendario
Primo Referendario
Primo Referendario
Primo Referendario (Relatore)
Referendario
Referendario
Referendario



nell'Adunanza del 19 dicembre 2016

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Zerbolò** (PV) sui rendiconti degli esercizi 2013 e 2014 e sul bilancio di previsione 2015, pervenute a questa Sezione regionale mediante il sistema Si.Qu.EL;

vista la richiesta istruttoria trasmessa con nota n. 14174 del 10 dicembre 2015;

vista la relazione del magistrato istruttore del 24 novembre 2016;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 113/2016 del 28 novembre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 19 dicembre 2016;

esaminata la memoria depositata dall'ente in data 14 dicembre 2016;

udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;

uditi in rappresentanza dell'amministrazione comunale la dott.ssa Maranta Colacicco, Segretario comunale e la dott.ssa Beatrice Costa, Responsabile del Servizio finanziario.

Premesso in fatto

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di Revisione del Comune di Zerbolò sui Rendiconti degli esercizi 2013 e 2014, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi alcuni profili di criticità con riferimento alla gestione finanziaria dell'ente che hanno richiesto approfondimenti istruttori.

Con la nota prot. n. 14174 del 10 dicembre 2015, inviata mediante l'applicativo Si.Qu.EL, sono stati pertanto richiesti i chiarimenti necessari per completare l'attività di controllo.

In considerazione del fatto che alla data del 28 novembre 2016 non risultava ancora pervenuta alcuna risposta alla richiesta sopra indicata, il magistrato istruttore ha proposto di deferire all'esame collegiale della Sezione la situazione finanziaria del Comune di Zerbolò sulla base delle criticità risultanti allo stato degli atti e di seguito indicate:

1. Gestione di cassa:

- reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria in entrambi gli esercizi considerati con somme maturate a titolo di interessi passivi superiori a 4.000 euro;
- importo dell'anticipazione non restituita al 31 dicembre 2014, pari a euro 106.221,59, con un'incidenza sulle entrate correnti superiore al 5 per cento e conseguente superamento del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013.

2. Gestione dei residui:

- riaccertamento ordinario dei residui attivi non effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale (risposta "NO" domanda 1.10.4 questionari 2013 e 2014);
- volume dei residui attivi di nuova formazione, relativi ai titoli I e III rispetto agli accertamenti degli stessi titoli, superiore alla soglia di rispetto del parametro di deficitarietà n. 2 ed elevata incidenza dei residui attivi rispetto all'avanzo di amministrazione senza costituzione del fondo svalutazione crediti;
- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore alla soglia di rispetto del 40 per cento del parametro di deficitarietà n. 4).

3. Programmazione dei pagamenti:

- inefficacia delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, ex art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, considerato che il rispetto del patto di stabilità interno è stato ottenuto ritardando il pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale.

4. Spese di personale:

- superamento, nel 2013, del limite di spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

5. Altre Spese soggette a contenimento:


- spesa di 32.596,28 sostenuta nel 2013 per "manutenzione noleggio ed esercizio autovetture" (tabella 1.15.4).

6. Riaccertamento straordinario dei residui e costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (questionario bilancio di previsione 2015):

- omesso accantonamento del F.C.D.E. nel risultato di amministrazione ed omessa copertura dello stesso nella determinazione del maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 in riferimento alla tabella 2.2 e alla domanda 3.7.
- in riferimento alla domanda 4.1 omessa determinazione del primo accantonamento al F.C.D.E. al 1° gennaio 2015 tenendo conto dell'importo complessivo dei residui attivi riaccertati.
- parziale compilazione della tabella 4.5.1. "Andamento della riscossione in c/competenza e in c/ residui" che manca degli accertamenti registrati nel quinquennio.
- risposta negativa alla domanda 4.6 in merito alla corretta applicazione del punto 3.3 e l'esempio n. 5 del principio della competenza finanziaria potenziata per la determinazione del F.C.D.E. per l'anno 2015.

Sono state riscontrate inoltre l'omessa compilazione di parti dei questionari e la mancata trasmissione della documentazione richiesta con riferimento ai punti di seguito indicati:

- omessa definizione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 di cui alla domanda 1.6.1.d) del questionario 2014 motivata con l'inesistenza di "giacenze vincolate- il fondo di cassa si è chiuso a zero", pur essendo stato autorizzato con deliberazione di Giunta l'impiego delle somme a specifica destinazione (domanda 1.6.5). Omessa compilazione della domanda 1.6.2 in relazione anche all'eventuale differenza di fondi vincolati da ricostituire al 31 dicembre 2014;
- incompleta compilazione della tabella 1.10.9 in merito alla quantificazione dei saldi della gestione in conto residui conservati nel 2014;
- omessa compilazione del quadro 3.1 inerente il rispetto del limite di indebitamento per entrambi gli esercizi considerati;
- omessa allegazione dei prospetti relativi alla determinazione dell'obiettivo ed al monitoraggio semestrale per mezzo della specifica funzione Si.Qu.E.L. come indicato nella nota di cui al quadro 5.2;



- omessa trasmissione della deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30 aprile 2015 in materia di riaccertamento straordinario dei residui ex d.lgs. n. 118/2011;
- mancata trasmissione della Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2013.

In data 14 dicembre 2016, dopo la trasmissione dell'ordinanza di convocazione, il Comune ha depositato una memoria con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ai rilievi formulati ed è stata contestualmente trasmessa la documentazione richiesta.

Nell'adunanza, dopo la relazione del magistrato istruttore, sono intervenuti le rappresentanti nell'ente che, nel richiamare la memoria depositata, hanno precisato che la nota istruttoria della Sezione non è mai pervenuta al Comune per ragioni verosimilmente imputabili al cambio della titolarità dell'Organo monocratico di Revisione intervenuta nello stesso periodo.

Considerato in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.



Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione deve rilevare, in primo luogo, la mancata risposta alla richiesta istruttoria formulata con la nota prot. n. 14174, trasmessa all'Organo di revisione e per conoscenza al Comune mediante l'applicativo Si.Qu.EL. in data 10 dicembre 2015.

La predetta omissione, in assenza di validi motivi, costituisce una violazione dei doveri di collaborazione che incombono sull'Organo di revisione e, in ultima analisi, sullo stesso Comune nei confronti della Corte dei conti nel quadro dell'attività di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con riferimento a quanto dichiarato sul punto nella memoria depositata e ribadito dalle rappresentanti dell'ente in adunanza, va detto che sia il Revisore subentrante sia il Comune cui ogni segnalazione è inviata per conoscenza deve quindi farsi carico di verificare lo stato delle comunicazioni provenienti dal Sistema Si.Qu.EL.

Si deve ritenere infatti che il Comune, per il tramite dell'Organo di Revisione, debba fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, oltre alla Relazione sul Rendiconto, anche le informazioni successivamente richieste, necessarie ad effettuare in maniera esaustiva il controllo sulla gestione finanziaria.

Ciò detto, la Sezione, preso atto della memoria depositata dall'Amministrazione comunale in data 14 dicembre 2016, conferma i rilievi formulati dal magistrato istruttore nei limiti delle seguenti considerazioni.



1. Gestione di cassa.

Dai dati riportati nelle Relazioni-questionario sui rendiconti redatte dall'Organo di revisione contabile risulta che il Comune di Zerbolò nel corso del 2014 ha usufruito per 241 giorni dell'anticipazione di tesoreria per un totale di euro 311.508, di cui 106.221,59 non restituiti a fine esercizio, maturando interessi passivi per euro 4.179,78.

L'entità dell'anticipazione non restituita, superiore al 5 per cento delle entrate correnti, ha comportato il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013.

Lo stesso Comune aveva fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nel precedente esercizio 2013 per 273 giorni con interessi passivi per euro 4.090,23.

L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, precisa che il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato dettato dalle sempre minori disponibilità di liquidità, dovute in parte all'assenza di figure professionali altamente specializzate in grado di provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti dal nuovo assetto del sistema tributario comunale e in parte agli esborsi conseguenti partecipazione dell'ente a numerosi bandi per la realizzazione di opere pubbliche.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve tuttavia rimarcare che tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

Né del resto il Comune sembra in grado di far fronte ai momentanei squilibri di cassa con l'utilizzo dei fondi a specifica destinazione nel rispetto della normativa prevista dall'art. 195 del TUEL.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che richiede l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Appare quindi necessario che l'amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.



2. Gestione dei residui.

Preso atto che il riaccertamento ordinario dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle effettive entrate e che, come dichiarato nella memoria depositata per la pubblica adunanza, la risposta "NO" alla domanda 1.10.4 dei questionari è imputabile ad un errore materiale, la Sezione deve rilevare l'elevato ammontare dei residui attivi di parte corrente mantenuti nel conto del bilancio dell'ente.

Dai dati riportati nel prospetto sull'anzianità dei residui (ricompilato e trasmesso unitamente alla memoria) risulta che alla chiusura dell'esercizio 2014 i residui attivi dei titoli I e III ammontavano complessivamente ad euro 1.152.873,20, di cui euro 701.908,47 prodotti dalla gestione di competenza. L'incidenza percentuale sulle entrate accertate per i medesimi titoli superiore al valore soglia del 42 per cento ha determinato il superamento del parametro di deficitarietà n. 2 di cui al D.M. 18 febbraio 2013, denotando la scarsa capacità di riscossione dell'ente.

L'amministrazione comunale ha illustrato al riguardo le difficoltà relative al recupero dell'evasione tributaria e tariffaria imputabile anche alle difficoltà economiche in cui versano numerosi cittadini, in particolare di quelli interessati dai servizi a domanda individuale, nonostante le misure di sollecitazione all'adempimento e di riscossione coattive poste in essere. Particolarmente significativa appare anche l'incidenza dei predetti residui attivi sull'avanzo di amministrazione, pari ad euro 783,23 alla chiusura dell'esercizio 2014, senza che l'ente abbia provveduto, come confermato dalla memoria depositata, a costituire un adeguato Fondo svalutazione crediti.

La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, non può che rilevare come la scarsa capacità di riscossione delle entrate "proprie" che ha già determinato la crisi di liquidità con il conseguente ricorso all'anticipazione di tesoreria rischi seriamente di pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'ente.

Si richiama pertanto il Comune a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle tariffe, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto.

La Sezione inoltre prende atto che, a seguito del riaccertamento straordinario di residui, approvato con deliberazione di giunta n. 22/2015 trasmessa contestualmente alla memoria, il Comune ha provveduto a costituire il prescritto Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonando a tal fine la somma di euro 3.002,57. La parte accantonata e la parte vincolata del risultato di amministrazione hanno determinato un maggior disavanzo di euro 47.219,34 che l'ente ha deliberato di ripianare ai sensi del D.M. 2 aprile 2015.

La verifica della regolarità del riaccertamento straordinario e della sostenibilità del ripiano sarà oggetto dei successivi controlli intestati alla Corte sulla gestione finanziaria del Comune.

Parallelamente a quella delle riscossioni, la ridotta capacità di pagamento degli impegni di competenza e dei residui passivi registrata nell'esercizio 2014 ha comportato l'accumulo dei residui del titolo I per euro 750.382,64 con superamento del parametro di deficitarietà n. 4.

La Sezione non può esimersi dal rilevare sul punto che il superamento del valore soglia (40%) indica che l'ente presenta un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare, derivanti anche da impegni assunti negli esercizi precedenti.

Si ricorda al riguardo che la persistenza, in più esercizi finanziari, di una cospicua mole di residui passivi, impone al Comune di svolgere un'attività di monitoraggio costante, al fine di evitare che si consolidi la prassi di "accumulare" debiti liquidi ed esigibili, a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza.

3. Tempestività dei pagamenti.

La situazione precedentemente descritta denota una indubbia difficoltà dell'ente a far fronte tempestivamente ai propri impegni di spesa con riferimento, oltre che alle spese correnti, anche alle spese in conto capitale come confermato dalla risposta fornita alla domanda al punto 1.14.3 del Questionario sul rendiconto 2014, ove si attesta che il patto di stabilità interno è stato ottenuto ritardando il pagamento delle spese in conto capitale.

Nella memoria depositata si riferisce al riguardo che a causa della crisi di liquidità cui si è fatto in precedenza cenno, l'amministrazione comunale non è riuscita ad attenersi al tempestivo pagamento delle somme dovute, ricorrendo per le spese in conto capitale all'Operazione "Credito in Cassa" promossa dalla Regione Lombardia mediante Finlombarda Spa e finalizzata a garantire liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti degli enti locali regionali.

La Sezione richiama l'ente all'adozione di misure organizzative atte ad assicurare il tempestivo pagamento delle somme dovute a cominciare da quelle richieste dall'art. 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 delle quali dovrà essere garantita l'effettiva attuazione.

Si deve infatti rilevare che il mancato pagamento degli impegni di spesa nei termini previsti può costituire un comportamento non conforme ad una sana gestione finanziaria nella misura in cui contribuisca ad alterare la rappresentazione contabile degli equilibri di bilancio dell'ente, oltre ad esporre lo stesso al rischio di pagamento di interessi moratori.

In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il rinvio dei pagamenti in conto capitale non appare una ortodossa modalità di rispetto dei dettami del patto di stabilità interno, che, viceversa, dovrebbe essere assicurato attraverso una adeguata programmazione dei pagamenti stessi in ragione delle scadenze relative ai lavori appaltati.

4. Spese di personale.

Il Comune di Zerbolò nell'esercizio 2013 ha sostenuto spese di personale per euro 172.162,99, superiori a quelle sostenute nel precedente esercizio finanziario, pari ad euro 170.653,10, con conseguente violazione dell'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, riferisce che l'incremento della spesa di personale è stato principalmente determinato dalla necessità di reperire la figura del Segretario comunale per la quale è stata attivata una convenzione con altri enti locali, di cui il Comune di Zerbolò ha sostenuto, per un certo periodo, la maggior parte della spesa.

La Sezione ritiene opportuno evidenziare che le previsioni normative di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica ai quali gli enti debbono dare concreta attuazione.

Preso atto che la spesa di personale nell'esercizio successivo è rientrata nei limiti di legge, si raccomanda comunque al Comune di prestare sempre particolare attenzione alle dinamiche della spesa in questione, adottando efficaci politiche per assicurarne anche per il futuro il necessario contenimento.

5. Altre spese soggette a contenimento.

Con riferimento alla spesa per autovetture sostenuta nell'esercizio 2013, pari ad euro 32.596,28, la Sezione prende atto di quanto rappresentato nella memoria sulla destinazione della stessa a servizi di natura sociale, raccomanda tuttavia al Comune di procedere ad una ricognizione ed ad una eventuale razionalizzazione dei servizi resi mediante automezzi, posto che le spese sostenute appaiono decisamente elevate per un Comune di poco più di 1.600 abitanti.

6. Riaccertamento straordinario dei residui e costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Come si è fatto in precedenza cenno, solo a seguito del deferimento alla presente adunanza il Comune ha trasmesso la deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui che doveva essere allegata alla Relazione sul Rendiconto dell'esercizio 2014.

Da quanto riportato nel questionario sul bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 sono emerse tuttavia alcune criticità relative alle operazioni di riaccertamento poste in essere dall'ente con particolare riferimento alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' stato rilevata al riguardo l'omessa indicazione dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015 (come risulta dalla tabella al 2.2, nonché dalle risposte fornite alle domande ai punti 3.7, 4.1 e 4.6).

E' stata riscontrata inoltre la parziale compilazione della tabella al punto 4.5.1. relativa alla corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità sulle entrate di competenza del 2015 che manca degli accertamenti registrati nel quinquennio.

L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, ha precisato che in sede di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stata accantonata la somma di euro 3.002,57 a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità e che solo per errore nella compilazione del questionario è stato omesso il completamento delle tabelle con i corretti dati contabili.

La Sezione, preso atto di quanto rappresentato e precisato sul punto nella memoria depositata e acquisita la deliberazione di riaccertamento straordinario allegata alla stessa, si riserva di verificare la regolarità delle operazioni eseguite dall'ente e la corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nei successivi controlli sulla sana gestione finanziaria dell'ente.

Si provvede inoltre all'acquisizione dell'ulteriore documentazione trasmessa per l'odierna adunanza, raccomandando in ogni caso al Comune una maggiore attenzione alla corretta e completa compilazione dei questionari sui Rendiconti e i Bilanci di previsione ed al sollecito invio degli atti e dei documenti richiesti per consentire i controlli sulla sana gestione finanziaria dell'ente.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Zerbolò, quale emersa dalla documentazione esaminata, rivela profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

INVITA

il comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, dandone comunicazione a questa Sezione.



DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 19 dicembre 2016.

Il relatore

(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente f.f.

(dott. Giancarlo Astegiano)



Depositata in Segreteria

13 MAR 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

